Protocollo CUC Interno n. 0004682/2020 del 19/05/2020 17:23:57

Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____/_____/_____ e domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Impresa di cui appresso, nella sua qualità di _____ e Legale Rappresentante della Impresa _____, con sede legale in _____ (_____), alla Via/Viale/Corso _____, n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale_____ e P.IVA _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____, in forza dei poteri conferiti con _____,

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

PER L'IMPRESA STESSA, PER SE' E, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016[1]

ai sensi dell'art. 80, comma 1

l'insussistenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

[1] I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 sono:
- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- tutti i predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Protocollo CUC Interno n. 0004682/2020 del 19/05/2020 17:23:57

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ai sensi dell'art. 80, comma 2

l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. [2]

ai sensi dell'art. 80, comma 4

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita [3][4]

ai sensi dell'art. 80, comma 5

a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 [5];

b) che l'impresa non è sottoposta a fallimento né si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

---

[2] Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

[3] Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

[4] La presente causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero alla produzione delle dichiarazioni di cui al presente Modulo.

[5] Tuttavia, ove la CUC del Gruppo Salerno Energia o la specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza delle gravi infrazioni richiamate dal presente comma, l'operatore sarà escluso dall'affidamento o da ogni procedura per la quale il presente Modulo viene reso.

Protocollo CUC Interno n. 0004682/2020 del 19/05/2020 17:23:57

c) che l'Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;[6]

c-bis) che l'Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC del Gruppo Salerno Energia o della specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione o di ogni altra procedura per la quale è reso il presente Modulo;

c-ter) che l'Impresa non ha commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) che l'Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) che la partecipazione dell'Impresa non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'Impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) che l'Impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) che l'Impresa non ha presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che l'Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (N.B. *il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*);

g) che l'Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (N.B. *il motivo di esclusione vale per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione*);

h) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (N.B. *l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);

i) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) che l'Impresa (***depennare la dichiarazione di interesse)***

- ☐ pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

- ☐ pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti

[6] Tuttavia, ove la CUC del Gruppo Salerno Energia o la specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso dimostrino con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, lo stesso sarà escluso dall'affidamento o da ogni altra procedura per la quale il presente modulo viene reso.

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

oppure

☐ non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) (***da compilare solo in caso di produzione del presente Modulo in una procedura di affidamento***)

che l'Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Protocollo CUC Interno n. 0004682/2020 del 19/05/2020 17:23:57

DICHIARA ALTRESÌ

che nei confronti dell'Impresa non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i casi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, e di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della CUC del Gruppo Salerno Energia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti nei termini espressi dall'ANAC nell'Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015;

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

(*allegare eventuali dichiarazioni e documentazioni a supporto, corredo e chiarimento delle precedenti dichiarazioni*)

_____

_____

In fede.

Lì_____, _____

Il Dichiarante

_____